

## SPUNTI PER UNA LINEA CONDIVISA IN MATERIA DI GRATUITO PATROCINIO E ANNESSI

### GRATUITO PATROCINIO.

#### Premessa :

Il regolamento dettato con il DM n. 55 del 10 marzo 2014 prevede, per quanto qui d'interesse, che :

- 1) per la liquidazione si tiene conto dei valori medi indicati nella tabella, **aumentabili fino all'80% o diminuibili fino al 50%** in ragione dei parametri generali indicati all'art. 12 (urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, complessità del procedimento, gravità e numero delle imputazioni, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate, contrasti giurisprudenziali, rilevanza patrimoniale, numero di documenti da esaminare, continuità dell'impegno, esito ottenuto, concreta incidenza degli atti assunti);
- 2) qualora l'avvocato assista più soggetti aventi stessa posizione processuale, il compenso **può di regola** essere aumentato del 20% per ogni soggetto oltre al primo, fino a un massimo di 10 soggetti, e del 5% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. Tuttavia, in questo caso, quando la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto, il compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto del 30%;
- 3) qualora l'avvocato difenda una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l'esame delle medesime situazioni di fatto o di diritto (ipotesi dell'imputato che debba fronteggiare più parti civili aventi posizioni diverse), **possono** applicarsi gli aumenti di cui al numero precedente;
- 4) spetta all'avvocato il rimborso forfettario, **di regola** nella misura del 15% (art. 2);
- 5)

Deve, poi, tenersi conto della disposizione prevista dall'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto con D.L. n. 147/2013), che stabilisce che gli importi spettanti al difensore dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio ed equiparati sono ridotti di un terzo.

Ciò premesso, va detto che la liquidazione avviene per fase e che i valori medi per ciascuna fase sono così stabiliti per i giudizi dinanzi alla Corte d'Appello :

studio della controversia :	€ 450,00
fase introduttiva :	€ 900,00
fase istruttoria :	€ 1.350,00
fase decisoria :	€ 1.350,00

Per quanto riguarda il giudizio di cassazione, che pure interessa (in quanto la Suprema Corte – Sez. III Civ. , 13 maggio 2009, n. 11028 - ha stabilito che la competenza a provvedere sulla liquidazione spetta al giudice del rinvio o al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell'esito del giudizio di cassazione, e, in caso di cassazione della sentenza e decisione nel merito, al giudice al quale gli atti sarebbero stati rinviati se non vi fosse stata decisione nel merito), i valori medi sono i seguenti :

studio della controversia :	€ 900,00
-----------------------------	----------

fase introduttiva : € 2.520,00  
fase decisoria : € 2.610,00

### **Determinazione degli importi minimi :**

#### **Corte d'Appello**

L'importo minimo della liquidazione, dunque, si ottiene operando la diminuzione prevista dall'art. 106 bis (meno 1/3) e poi la massima diminuzione prevista dall'art. 12 (50%).  
Quindi,

**studio della controversia** : € 450,00 - 1/3 = € 300,00 - 1/2 = **€ 150,00**  
**fase introduttiva** : € 900,00 - 1/3 = € 600,00 - 1/2 = **€ 300,00**  
**fase istruttoria** : € 1.350,00 - 1/3 = € 900,00 - 1/2 = **€ 450,00**  
**fase decisoria** : € 1.350,00 - 1/3 = € 900,00 - 1/2 = **€ 450,00**

Ne consegue che i **minimi** che si possono liquidare, secondo le varie evenienze, sono i seguenti (tenendo presente che la fase di studio vi sarà sempre e che per attività istruttoria deve intendersi quella diversa dalla mera produzione documentale) :

- 1) con redazione di atto d'appello, senza fasi istruttoria e decisoria : **€ 450,00;**
  - 2) senza redazione di atto d'appello, senza istruttoria, con sola fase decisoria : **€ 600,00;**
  - 3) con redazione di atto di appello, senza istruttoria e con fase decisoria : **€ 900,00;**
  - 4) senza redazione di atto d'appello, con istruttoria e fase decisoria : **€ 1.050,00;**
  - 5) con redazione di atto d'appello, istruttoria e fase decisoria : **€ 1.350,00.**
- oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.**

Se l'avvocato difende più imputati con stessa posizione processuale e la prestazione non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni, l'aumento per ciascun ulteriore imputato (che potrebbe limitarsi al 10% e al 5% nell'improbabile caso di difesa di più di dieci persone) va operato sugli importi suddetti, ridotti del 30%, e, quindi, sui seguenti importi :

**ipotesi sub 1) € 315,00**  
**ipotesi sub 2) € 420,00**  
**ipotesi sub 3) € 630,00**  
**ipotesi sub 4) € 735,00**  
**ipotesi sub 5) € 945,00**  
**oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.**

Se il soggetto ammesso al gratuito patrocinio è la parte civile, la liquidazione avverrà coi medesimi criteri, tenendo conto dell'eventuale pluralità d'imputati che non comporti esame di diverse situazioni, alla quale conseguirà l'applicazione degli aumenti appena visti.

#### **Corte di Cassazione**

Per la liquidazione degli onorari per il giudizio di cassazione, seguendo il medesimo procedimento, si ottengono i seguenti importi minimi :

**studio della controversia** : € 900,00 - 1/3 = € 600,00 - 1/2 = **€ 300,00**  
**fase introduttiva** : € 2.520,00 - 1/3 = € 1.680,00 - 1/2 = **€ 840,00**

**fase decisoria** : € 2.610,00 - 1/3 = € 1.740,00 - 1/2 = € 870,00

Ne consegue che i **minimi** che si possono liquidare per il giudizio di cassazione, secondo le varie evenienze, sono i seguenti (tenendo presente che la fase di studio vi sarà sempre) :

- 1) con redazione di ricorso e partecipazione all'udienza : € 2.010,00
  - 2) senza redazione di ricorso e con partecipazione all'udienza : € 1.170,00;
  - 3) con redazione di ricorso, senza partecipazione all'udienza : € 1.140,00
- oltre 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.**

### **Variabili in aumento :**

Nel tentativo di elaborare un orientamento comune a tutta la Sezione, avanzo delle proposte forfettarie per gli eventuali aumenti variabili, da applicare una volta individuata la somma liquidabile per tutte le fasi :

- 1) € 50,00 per ogni udienza ulteriore, ad eccezione di quelle di rinvio disposto su istanza del difensore che chiede la liquidazione;
- 2) € 50,00 per la presenza della parte civile o di più parti civili aventi medesima posizione;
- 3) € 50,00 per imputato detenuto.

### **Liquidazione in udienza :**

Gli importi minimi che si sono prima indicati sono generalmente superiori a quelli determinati in forza del vecchio protocollo e, quindi, sembra inevitabile che, quando la richiesta verrà fatta in udienza, non potrà più farsi riferimento al protocollo medesimo.

Quindi, allorché un difensore chiederà la liquidazione in udienza, **si dovrà far dichiarare allo stesso, a verbale, che intende riferirsi ai minimi come sopra individuati.**

Deve essere preteso – pena l'irricevibilità dell'istanza – che questa contenga quanto segue :

- 1) copia del decreto di ammissione al gratuito patrocinio o del verbale d'udienza nel quale fu disposta (quando ancora era possibile farlo) l'ammissione;
- 2) autocertificazione con la quale il difensore dichiara, sotto la propria responsabilità, l'attività svolta (se abbia, o meno, redatto l'atto d'impugnazione, a quante udienze abbia partecipato personalmente o a mezzo di delegato, se abbia, o meno, partecipato alle udienze nelle quali si sia eventualmente svolta attività istruttoria diversa dalla mera produzione documentale) [ **POTREBBE, A TAL FINE, UTILIZZARSI LO SCHEMA CHE HO PREPARATO, CHE LA DOTT.SSA TRIPPITELLI POTREBBE CONSEGNARE SU RICHIESTA DEGLI AVVOCATI (ALLEGATO 1) ];**

Gli allegati A), B) e C) rappresentano un tentativo di abbozzare moduli da utilizzare in udienza per le liquidazioni.

### **Liquidazione fuori udienza :**

L'istanza di liquidazione deve contenere :

- 1) copia del decreto di ammissione al gratuito patrocinio o del verbale d'udienza nel quale fu disposta (quando ancora era possibile farlo) l'ammissione;

- 2) autocertificazione con la quale il difensore dichiara, sotto la propria responsabilità, l'attività svolta (se abbia, o meno, redatto l'atto d'impugnazione, a quante udienze abbia partecipato personalmente o a mezzo di delegato, se abbia, o meno, partecipato alle udienze nelle quali si sia eventualmente svolta attività istruttoria diversa dalla mera produzione documentale) e indichi l'esito del processo; [ **POTREBBE, A TAL FINE, UTILIZZARSI LO SCHEMA CHE HO PREPARATO, CHE LA DOTT.SSA TRIPPITELLI POTREBBE CONSEGNARE SU RICHIESTA DEGLI AVVOCATI (ALLEGATO 2) ]**;
- 3) eventuale documentazione comprovante le spese sostenute per le trasferte e la certificazione necessaria per il pagamento delle indennità di viaggio (ricevute di alberghi, certificato di distanza chilometrica, ricevute di pedaggi e di parcheggi, il tutto ai sensi dell'art. 27 D.M. n. 55/14).

SI SEGNA LA NECESSITA' DI INDICARE, NEI DECRETI DI LIQUIDAZIONE, GLI IMPORTI PER LE SINGOLE FASI, SECONDO QUANTO RILEVATO DAGLI ISPETTORI MINISTERIALI.

### **ONORARIO PER LE DIFESE D'UFFICIO**

Per quanto riguarda le istanze di liquidazione delle difese d'ufficio, le stesse dovranno contenere :

- 1) autocertificazione del difensore che dichiara, sotto la propria responsabilità, l'attività svolta (se abbia, o meno, redatto l'atto d'impugnazione, a quante udienze abbia partecipato personalmente o a mezzo di delegato, se abbia, o meno, partecipato alle udienze nelle quali si sia eventualmente svolta attività istruttoria diversa dalla mera produzione documentale) e indichi l'esito del processo; [ **POTREBBE, A TAL FINE, UTILIZZARSI LO SCHEMA CHE HO PREPARATO, CHE LA DOTT.SSA TRIPPITELLI POTREBBE CONSEGNARE SU RICHIESTA DEGLI AVVOCATI (ALLEGATO 3) ]**;
- 2) eventuale documentazione comprovante le spese sostenute per le trasferte e la certificazione necessaria per il pagamento delle indennità di viaggio (ricevute di alberghi, certificato di distanza chilometrica, ricevute di pedaggi e di parcheggi, il tutto ai sensi dell'art. 27 D.M. n. 55/14).

Nell'istanza di liquidazione dovrà dichiararsi che sono state esperite le procedure di recupero del credito e, a tale fine, si ritiene che il difensore debba produrre :

- a) lettera con la quale è stato richiesto il pagamento dell'onorario e lettera di messa in mora;
- b) decreto ingiuntivo;
- c) atto di precetto;
- d) verbale di pignoramento mobiliare negativo;
- e) visura presso i registri immobiliari e presso il PRA;
- f) esito accertamento presso Agenzia delle Entrate al fine di dimostrare l'inesistenza di fonti di reddito.

Resta fermo che le spese sostenute per tali attività continueranno a non essere rimborsate, preferendosi seguire l'orientamento della Suprema Corte indicato con le sentenze Sez. IV, 12 gennaio 2006, Rodinò, n. 14441, Rv 236987 e Sez. IV, 9 ottobre 2007, Destino, n. 46741, Rv 238250).

Nel valutare il da farsi con riferimento alle numerosissime istanze pendenti e giacenti negli armadi dei singoli Consiglieri, prive della documentazione sopra indicata, si ritiene

opportuno, anziché invitare i difensori a integrare le istanze (così determinando il prolungamento delle giacenze), procedere al rigetto delle domande incomplete. Del resto, i difensori potranno sempre riproporre l'istanza una volta eseguiti gli adempimenti di cui sopra.

### **ONORARIO PER GLI IRREPERIBILI**

Per la liquidazione degli onorari ai difensori degli irreperibili, si seguiranno, in caso d'irreperibilità dichiarata, i criteri prima indicati.

Anche in questo caso, il difensore dovrà allegare alla richiesta un'autocertificazione con la quale dichiarare, sotto la propria responsabilità, l'attività svolta (se abbia, o meno, redatto l'atto d'impugnazione, a quante udienze abbia partecipato personalmente o a mezzo di delegato, se abbia, o meno, partecipato alle udienze nelle quali si sia eventualmente svolta attività istruttoria diversa dalla mera produzione documentale) e indichi l'esito del processo [ **POTREBBE, A TAL FINE, UTILIZZARSI LO SCHEMA CHE HO PREPARATO, CHE LA DOTT.SSA TRIPPITELLI POTREBBE CONSEGNARE SU RICHIESTA DEGLI AVVOCATI (ALLEGATO 4) ]**.

Nel caso in cui l'irreperibilità non sia stata dichiarata ma si assuma esistente di fatto, il difensore deve fornire la prova, mediante allegazione, dell'infruttuoso esperimento delle procedure di rintraccio dell'assistito (accertamenti presso il Consolato in caso di straniero; accertamenti presso l'Ufficio Anagrafe del luogo di ultima residenza; accertamenti presso il DAP).

Non potrà essere sufficiente, per ritenere sussistente la situazione d'irreperibilità di fatto, la semplice mancata ricezione della raccomandata contenente l'invito al pagamento degli onorari.

Resta fermo che ove il soggetto non più reperibile abbia eletto domicilio presso il difensore che chiede la liquidazione, questa non potrà essere disposta, stante l'incompatibilità ontologica tra i concetti di irreperibilità e di elezione di domicilio per le notificazioni.

## DICHIARAZIONE

(da allegare all'istanza di liquidazione degli onorari per il patrocinio a spese dello Stato presentata in udienza)

Il sottoscritto, avv. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

nella qualità di difensore di fiducia di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato nel proc. pen. n. \_\_\_\_\_

### **dichiara**

1. di essere stato l'unico difensore di fiducia dell'imputato;
2. di avere / non avere redatto l'atto d'impugnazione;
3. di avere partecipato, personalmente o a mezzo di delegato, a n. \_\_\_\_\_ udienze dinanzi alla Corte d'Appello/Corte di Cassazione;
4. di avere/non avere partecipato, personalmente o a mezzo di delegato, a n. \_\_\_\_\_ udienze dinanzi alla Corte d'Appello, nelle quali è stata svolta attività istruttoria diversa dalla mera produzione documentale (indicare, eventualmente, il tipo di attività compiuta).

(barrare le diciture che non interessano).

In fede

L'Aquila, lì \_\_\_\_\_

Firma

## DICHIARAZIONE

(da allegare all'istanza di liquidazione degli onorari per il patrocinio a spese dello Stato presentata fuori udienza)

Il sottoscritto, avv. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

nella qualità di difensore di fiducia di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato nel proc. pen. n. \_\_\_\_\_

### dichiara

1. di essere stato l'unico difensore di fiducia dell'imputato;
2. di avere / non avere redatto l'atto d'impugnazione;
3. di avere partecipato, personalmente o a mezzo di delegato, a n. \_\_\_\_\_ udienze dinanzi alla Corte d'Appello/Corte di Cassazione;
4. di avere/non avere partecipato, personalmente o a mezzo di delegato, a n. \_\_\_\_\_ udienze dinanzi alla Corte d'Appello, nelle quali è stata svolta attività istruttoria diversa dalla mera produzione documentale (indicare, eventualmente, il tipo di attività compiuta);
5. che il processo ha avuto il seguente esito \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(barrare le diciture che non interessano).

In fede

L'Aquila, lì \_\_\_\_\_

Firma

## DICHIARAZIONE

(da allegare all'istanza di liquidazione degli onorari per la difesa d'ufficio)

Il sottoscritto, avv. \_\_\_\_\_

nella qualità di difensore d'ufficio di \_\_\_\_\_

nell'ambito del proc. pen. n. \_\_\_\_\_

### dichiara

1. di avere / non avere redatto l'atto d'impugnazione;
2. di avere partecipato, personalmente o a mezzo di delegato, a n. \_\_\_\_\_ udienze dinanzi alla Corte d'Appello/Corte di Cassazione;
3. di avere/non avere partecipato, personalmente o a mezzo di delegato, a n. \_\_\_\_\_ udienze dinanzi alla Corte d'Appello, nelle quali è stata svolta attività istruttoria diversa dalla mera produzione documentale (indicare, eventualmente, il tipo di attività compiuta);
4. che il processo ha avuto il seguente esito \_\_\_\_\_

(barrare le diciture che non interessano).

In fede

L'Aquila, lì \_\_\_\_\_

Firma

## DICHIARAZIONE

(da allegare all'istanza di liquidazione degli onorari per la difesa dell'imputato irreperibile)

Il sottoscritto, avv. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

nella qualità di difensore di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

dichiarato irreperibile/irreperibile di fatto

nell'ambito del proc. pen. n. \_\_\_\_\_

### **dichiara**

1. di avere / non avere redatto l'atto d'impugnazione;
2. di avere partecipato, personalmente o a mezzo di delegato, a n. \_\_\_\_\_ udienze dinanzi alla Corte d'Appello/Corte di Cassazione;
3. di avere/non avere partecipato, personalmente o a mezzo di delegato, a n. \_\_\_\_\_ udienze dinanzi alla Corte d'Appello, nelle quali è stata svolta attività istruttoria diversa dalla mera produzione documentale (indicare, eventualmente, il tipo di attività compiuta);
4. che il processo ha avuto il seguente esito \_\_\_\_\_

(barrare le diciture che non interessano).

In fede

L'Aquila, lì \_\_\_\_\_

Firma

## **PARTE CIVILE**

Per il difensore che difenda una sola parte civile che non abbia proposto appello, considerando che mancano sia la fase introduttiva che, ordinariamente, quella istruttoria, gli importi liquidabili variano **tra un minimo di € 900,00 e un massimo di € 3.240,00.**

Quando vi è anche la fase istruttoria, variano **tra un minimo di € 1.575,00 e un massimo di € 5.670,00.**

Quando la parte civile ha proposto appello e non vi è istruttoria, variano **tra un minimo di € 1.350,00 e un massimo di € 4.860,00.**

Quando la parte civile ha proposto appello e vi è stata anche attività istruttoria, variano **tra un minimo di € 2.025,00 e un massimo di € 7.290,00.**

IN CASO DI DIFESA DI PIU' PARTI CIVILI LA CUI POSIZIONE NON RICHIEDA L'ESAME DI SPECIFICHE E DISTINTE QUESTIONI, SI PUO' AUMENTARE L'IMPORTO, DI REGOLA, DEL 20%.

**CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA**  
**Sezione Penale**

**LIQUIDAZIONE DI ONORARIO AL DIFENSORE DELLA PARTE  
CIVILE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Proc. n. \_\_\_\_\_ R.G.

La Corte, all'udienza del \_\_\_\_\_,

letta l'istanza presentata dall'avv. \_\_\_\_\_

difensore della/e parte/i civile/i \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ammessa/e al patrocinio a spese dello Stato;

vista la documentazione allegata all'istanza;

**LIQUIDA**

in favore dell'avv. \_\_\_\_\_

le seguenti somme a titolo di compenso :

fase di studio € \_\_\_\_\_

fase introduttiva € \_\_\_\_\_

fase istruttoria € \_\_\_\_\_

fase decisoria € \_\_\_\_\_

per un totale di € \_\_\_\_\_, aumentato di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e, quindi, complessivamente, la somma di € \_\_\_\_\_, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

**L'Aquila,** \_\_\_\_\_

**Il Presidente**

**CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA**  
**Sezione Penale**

**LIQUIDAZIONE DI ONORARIO AL DIFENSORE DELL'IMPUTATO**  
**AMMESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Proc. n. \_\_\_\_\_ R.G.

La Corte, all'udienza del \_\_\_\_\_,

letta l'istanza presentata dall'avv. \_\_\_\_\_

difensore dell'/degli imputato/i \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ammesso/i al patrocinio a spese dello Stato;

vista la documentazione allegata all'istanza;

**LIQUIDA**

in favore dell'avv. \_\_\_\_\_

le seguenti somme a titolo di compenso :

fase di studio € \_\_\_\_\_

fase introduttiva € \_\_\_\_\_

fase istruttoria € \_\_\_\_\_

fase decisoria € \_\_\_\_\_

per un totale di € \_\_\_\_\_, aumentato di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

e, quindi, complessivamente, la somma di € \_\_\_\_\_, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

**L'Aquila,** \_\_\_\_\_

**Il Presidente**

**CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA**  
**Sezione Penale**

**LIQUIDAZIONE DI ONORARIO AL DIFENSORE DELL'IMPUTATO  
IRREPERIBILE**

Proc. n. \_\_\_\_\_ R.G.

La Corte, all'udienza del \_\_\_\_\_,

letta l'istanza presentata dall'avv. \_\_\_\_\_

difensore dell'/degli imputato/i \_\_\_\_\_

dichiarato irreperibile;

vista la documentazione allegata all'istanza;

**LIQUIDA**

in favore dell'avv. \_\_\_\_\_

le seguenti somme a titolo di compenso :

fase di studio € \_\_\_\_\_

fase introduttiva € \_\_\_\_\_

fase istruttoria € \_\_\_\_\_

fase decisoria € \_\_\_\_\_

per un totale di € \_\_\_\_\_, aumentato di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

e, quindi, complessivamente, la somma di € \_\_\_\_\_, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

**L'Aquila,** \_\_\_\_\_

**Il Presidente**